

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA/VINCA 29 novembre 2024, n. 794

[ID VIP 9254] - Parco agrivoltaico di potenza elettrica complessiva pari a 40,33 MW, da realizzare nel Comune di Gravina in Puglia (BA).

Istanza per il rilascio del Provvedimento di VIA statale ex art. 23 del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

Proponente: ALERION SERVIZI TECNICI E SVILUPPO S.r.l.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

VISTI:

- la L. 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;
- il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii., recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e ss.mm.ii., recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la L. 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., “Codice in materia di protezione dei dati personali (, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)”;
- la D.G.R. 7 dicembre 2020, n. 1974 e ss.mm.ii., recante “Adozione del Modello organizzativo MAIA 2.0. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
- il D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata “Agenda di Genere”;
- la D.G.R. 3 luglio 2023, n. 938 recante “D.G.R. n. 302/2022 Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio. Revisione degli allegati”;
- la D.G.R. 5 ottobre 2023, n. 1367 recante “Conferimento incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”, con la quale è stato conferito all’Ing. Giuseppe Angelini l’incarico di direzione della Sezione Autorizzazioni Ambientali a decorrere dal 01.10.2023, per un periodo di tre anni, in applicazione di quanto previsto dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione della precitata Sezione approvato con determinazione dirigenziale n. 435 del 21 aprile 2022 del dirigente della Sezione Personale;
- la D.D. 26 febbraio 2024, n. 1 del Dipartimento Personale e Organizzazione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni vicarie *ad interim* del Servizio VIA/VINCA della Sezione Autorizzazioni Ambientali afferente al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana”;

VISTI, inoltre:

- il Reg. (UE) 2022/2577 del Consiglio del 22 dicembre 2022, che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha ridefinito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- la Dir. (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica;
- il Reg. 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni Stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima;
- il Reg. (UE) 2023/857 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il Reg. (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi, nonché il Reg. (UE) 2018/1999;
- la proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica la Dir. (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il Reg. (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la Dir. n.98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la Dir. (UE) 2015/652 del Consiglio;
- la L. 9 gennaio 1991, n. 10, recante "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia", che all'art. 5 prevede che le Regioni e le Province Autonome si dotino di piani energetici regionali, precisandone i contenuti di massima;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della Dir. 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili e, in particolare, l'art. 12 concernente la razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
- il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii., recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante "Norme in materia ambientale";
- il D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili";
- il D.I. 10 settembre 2010, concernente "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", emanato in attuazione dell'art 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;
- il R.R. 30 dicembre 2010, n. 24 "Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, "Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia";
- la D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 recante "Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia";
- il D.M. 21 giugno 2024 recante "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili".

PREMESSO che:

- con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 è stato deliberato, tra l'altro:
 - di adottare specifico atto di indirizzo in tema di politiche sulle energie rinnovabili, di cui si dovrà tenere espressamente conto anche nella formulazione dei pareri regionali endoprocedimentali in seno alle procedure valutative statali, da adottarsi ai fini del rilascio degli atti autorizzativi degli impianti F.E.R.;

- di stabilire la priorità istruttoria per le istanze i cui progetti ricadono nelle aree idonee definite dalla Regione nei termini di cui all'art. 20, co. 4, D. Lgs. n. 199/2021.
- ai sensi dell'art. 20, co.4, D.Lgs. n. 199/2021 l'individuazione delle aree idonee avviene conformemente a principi e criteri definiti dai decreti di cui al precedente co.1, che tengono conto, a loro volta, dei criteri di idoneità delle aree di cui al co.8;
- con D.M. 21 giugno 2024 è stata data attuazione all'art. 20, commi 1 e 2, D. Lgs. n. 199 del 2021 demandando alle Regioni, tra l'altro, l'individuazione di:
 - superfici a aree idonee: le aree in cui e' previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse secondo le disposizioni vigenti di cui all'art. 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;
 - superfici e aree non idonee: aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalita' stabilite dal paragrafo 17 e dall'allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010;
- l'art. 7 del succitato D.M. 21 giugno 2024, rubricato "Principi e criteri per l'individuazione delle aree idonee", dispone, tra l'altro, che:
 - sia mantenuto fermo quanto previsto dall'art. 5, D.L. 15 maggio 2024, n. 63, relativamente all'installazione di impianti fotovoltaici in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici;
 - le Regioni tengano conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualita' dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonche' di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneita' di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili;
 - siano considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - debba essere contemperata la necessita' di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A;
- la L.R. 7 novembre 2022, n. 26 recante "Organizzazione e modalita' di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali" dispone all'art. 8 che, nei procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale, il parere regionale sia espresso con provvedimento emesso dalla struttura regionale competente per i procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, sentite le amministrazioni e gli enti territoriali potenzialmente interessati e, comunque, competenti ad esprimersi sulla realizzazione della proposta;
- con nota prot. n. 251613 del 27.05.2024, avente ad oggetto "*Sezione Autorizzazioni Ambientali: atto di organizzazione e disposizioni di servizio*" il Dirigente di Sezione, Ing. Giuseppe Angelini, ha attribuito al Dr. Marco Notarnicola la cura delle attività istruttorie relative ai progetti FER di competenza statale";

RILEVATO che:

- con nota prot. n. 30860 del 03.03.2023, acquisita in pari data al prot. n. 3406 dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali, il M.A.S.E. - Direzione Generale Valutazioni Ambientali rendeva "Comunicazione relativa a procedibilità istanza, pubblicazione documentazione e responsabile del procedimento";
- con nota prot. n. 4406 del 15.03.2023 il Servizio V.I.A. / V.INC.A., tra l'altro, rappresentava alle Amministrazioni ed agli Uffici interessati l'avvio del procedimento di V.I.A. ministeriale, invitando le medesime ad esprimere il proprio parere di competenza;

RILEVATO, altresì, che sono stati acquisiti agli atti della Sezione Autorizzazioni Ambientali i seguenti contributi relativi alla realizzazione degli interventi indicati in oggetto:

- nota prot. n. 5471 del 31.03.2023, con la quale A.R.P.A. Puglia, D.A.P. Bari, ha formulato le osservazioni ivi indicate;
- nota prot. n. 12225 del 07.08.2023, con la quale l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale ha formulato istanza di integrazione documentale nei termini ivi indicati;
- nota prot. n. 6055 del 12.04.2023, con la quale la Sezione Risorse Idriche ha espresso parere favorevole condizionato dal rispetto delle prescrizioni ivi indicate;

RITENUTO che:

- l'istruttoria tecnica condotta dal Servizio V.I.A. / V.INC.A., allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale, **debba concludersi con esito favorevole** alla realizzazione del progetto individuato dal codice ID_VIP 9254, **subordinatamente** alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle Linee Guida in materia di Agrivoltaico, alla luce degli elementi noti e rappresentati al momento della redazione del presente atto;
- debba essere rimessa alla competente Autorità ministeriale ogni pertinente verifica in merito ad eventuali impatti cumulativi, non essendo dato escludere ulteriori impatti che potrebbero derivare da circostanze non conoscibili alla luce del riparto di competenze e dello stato di eventuali procedimenti autorizzativi in materia ambientale;
- debba altresì essere rimesso alla competente Autorità ministeriale l'apprezzamento dell'istanza di integrazione documentale di cui al paragrafo precedente;

VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'Albo pretorio on-line, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. n. 196/2003 e dal D.lgs. n. 101/2018 e s.m.i, e dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, per quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento (UE) innanzi richiamato; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di esprimere giudizio favorevole di compatibilità ambientale, relativo al Parco agrivoltaico di potenza elettrica complessiva pari a 40,33 MW, da realizzare nel Comune di Gravina in Puglia (BA), in oggetto epigrafo, proposto dalla società "ALERION SERVIZI TECNICI E SVILUPPO" S.r.l., **subordinatamente** alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalle Linee Guida in materia di Agrivoltaico, tenuto conto dei contributi pervenuti e per le motivazioni riportate nella relazione tecnica, allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Di precisare che il presente provvedimento inerisce esclusivamente al parere della Regione Puglia nell'ambito della procedura di V.I.A. statale di che trattasi.

Di precisare, altresì, che gli eventuali contributi perfezionati in data successiva all'adozione del presente provvedimento saranno trasmessi direttamente alla competente Autorità ministeriale a cura del Soggetto cui il contributo è riferibile.

Di richiedere che, in caso di esito favorevole del procedimento di V.I.A., siano prescritte nel provvedimento, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010, idonee misure di compensazione ambientale e territoriale in favore del/i Comune/i interessati dall'intervento, in accordo con la Regione Puglia e i medesimi Comuni.

Di trasmettere la presente determinazione alla società proponente ed alle Amministrazioni interessate coinvolte dalla Regione Puglia, nonché al Segretario della Giunta Regionale.

Di pubblicare il presente provvedimento:

- in formato tabellare elettronico nelle pagine del sito web <https://trasparenza.regione.puglia.it/> nella sotto-sezione di II livello "Provvedimenti dirigenti amministrativi";
- in formato elettronico all'Albo Telematico, accessibile senza formalità sul sito web <https://www.regione.puglia.it/pubblicita-legale> nella sezione "Albo pretorio on-line", per dieci giorni lavorativi consecutivi ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021;
- sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) prima sezione, lett. h, ai sensi della L.R. n.18 del 15 giugno 2023.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documento - Impronta (SHA256)
Relazione istruttoria ID_VIP 9254.pdf - 147b3089338ce9168669ca8f3d00fa176db2bf4abde3560d8cc3528b506c8e6a

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:


E.Q. Supporto coordinamento giuridico di Sezione e supporto coordinamento esperti PNRR
Marco Notarnicola

Dirigente ad interim del Servizio Via Vinca
Giuseppe Angelini

REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA

SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

Relazione tecnica a supporto dell'istruttoria sul progetto

ANAGRAFICA	
ID:	VIP_9254
Intervento:	Progetto di un impianto agrivoltaico, della potenza di 40,33 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nel comune di Gravina in Puglia (BA)
Proponente:	ALERION SERVIZI TECNICI E SVILUPPO S.R.L
Tipologia:	Agrivoltaici
Comuni:	Gravina in Puglia
	

1. Descrizione dell'intervento e idoneità dell'area

Il presente progetto si estende su una superficie territoriale di circa 55,41 ettari occupati dall'impianto fotovoltaico integrato con un progetto di valorizzazione agricola caratterizzato dalla presenza di aree coltivabili tra le strutture di sostegno (interfile) e una fascia arborea perimetrale per la mitigazione visiva dell'impianto.



Il progetto prevede l'installazione su 4 lotti di complessivi 40,33 MW di pannelli fotovoltaici. All'interno delle superfici agricole interessate dall'installazione del parco fotovoltaico sono state individuate le seguenti aree:

LOTTO 1

L'area esterna al perimetro è di circa 27.508,99 mq interamente coltivata ad oliveto con una densità di circa 1.666 piante ad ettaro per un totale di 4.583; l'area tra le file dei tracker dell' "Area 1" sviluppa 137.457,26 mq di area coltivabile; l'area sotto i tracker è di circa 100.371,62 mq destinata alla coltivazione di erbe spontanee quale fascia di impollinazione; quindi, complessivamente abbiamo 265.337,87 mq circa di area coltivata.

LOTTO 2

L'area esterna al perimetro è di circa 10.361 mq interamente coltivata ad oliveto con una densità di circa 1.666 piante ad ettaro per un totale di 1726, mentre la superficie interessata dall'area inondabile è stata destinata alla coltivazione di prato stabile a base di trifoglio e loietto; l'area tra le file dei tracker dell' "Area 2" sviluppa 64.005,14 mq di area coltivabile; l'area sotto i tracker è di circa 42.376,62 mq destinata alla coltivazione di erbe spontanee quale fascia di impollinazione; quindi complessivamente abbiamo 116.743,17 mq circa di area coltivata.

LOTTO 3

L'area esterna al perimetro è di circa 2.699 mq interamente coltivata ad oliveto con una densità di circa 1.666 piante ad ettaro per un totale di 449, mentre la superficie interessata dall'area inondabile è stata destinata alla coltivazione di prato stabile a base di trifoglio e loietto; l'area tra le file dei tracker dell' "Area 3" sviluppa 27.483,78 mq di area coltivabile; l'area sotto i tracker è di circa 17.994,37 mq destinata alla coltivazione di erbe spontanee quale fascia di impollinazione; quindi complessivamente abbiamo 48.177,63 mq circa di area coltivata.

LOTTO 4

L'area esterna al perimetro è di circa 3.744,71 mq interamente coltivata ad oliveto con una densità di circa 1.666 piante ad ettaro per un totale di 623, mentre la superficie interessata dall'area inondabile è stata destinata alla coltivazione di prato stabile a base di trifoglio e loietto; l'area tra le file dei tracker dell'"Area 4" sviluppa 42.185,74 mq di area coltivabile; l'area sotto i tracker è di circa 29.878,09 mq destinata alla coltivazione di erbe spontanee quale fascia di impollinazione; quindi complessivamente abbiamo 75.808,54 mq circa di area coltivata.

Il proponente dichiara che l'intervento interesserà 50,60 ha circa di area coltivata pari al 91,32 % della superficie totale dell'area disponibile. Si è deciso di optare per la coltivazione di spinacio e rucola nel primo anno. Nella fascia perimetrale esterna alla recinzione di 44.314,59 mq si prevede di impiantare 7.382 piante di olivo favolosa f 17. Le piante verranno messa a dimora in un unico filare, distanziate tra loro di 1,5 mt.

Di seguito si riporta una tabella di sintesi delle aree coltivate e relative coltivazioni.

Lotto di impianto	Superficie del lotto di impianto mq	Superficie coltivata tra i tracker	Superficie coltivata sotto i tracker	Superficie coltivata perimetrale	Zona e tipo di coltivazione			Percentuale di area coltivata sul totale della superficie	ulivi
					Coltivazione Perimetrale	Coltivazione interna tra i tracker	Coltivazione interna sotto i tracker		
Lotto _1	285.772,59	137.457,26	27.508,99	100.371,62	ULIVO	SPINACIO	FASCIA IMPOLLINAZIONE	92,85%	4583
Lotto _2	129.092,52	64.005,14	10.361,41	42.376,62	ULIVO	RUCOLA	FASCIA IMPOLLINAZIONE	90,43%	1726
Lotto _3	55.386,27	27.483,78	2.699,48	17.994,37	ULIVO	RUCOLA	FASCIA IMPOLLINAZIONE	86,98%	450
Lotto _4	83.895,27	42.185,74	3.744,71	29.878,09	ULIVO	SPINACIO	FASCIA IMPOLLINAZIONE	90,36%	624
TOTALE	554.146,65	271.131,92	44.314,59	190.620,70	ULIVO	SPINACIO/RUCOLA	FASCIA IMPOLLINAZIONE	91,32%	7383

La superficie lorda dell'area di intervento è di circa 55,41 ha destinata complessivamente al progetto agro-energetico e sarà costituito da 4 lotti dotati ciascuno di una propria recinzione. Le superfici interessate dall'intervento sono individuate dai seguenti catastali:

Comune di Gravina in Puglia:

- Foglio 110 p.lle: 37;
- Foglio 111 p.lle: 20, 166, 235, 236, 239, 269, 135, 134, 95, 96, 101, 102, 70, 94,100;
- Foglio 138 p.lle: 75, 1, 184, 186, 192, 188, 189, 32, 183, 271, 33, 270, 34, 36, 187, 190, 38, 39, 40, 202, 203, 205.

L'area in oggetto si trova ad un'altitudine media di m 450 s.l.m. e le coordinate geografiche sono le seguenti: **40°46'50.07"N 16°21'21.03"E**

2. Verifiche ai sensi dell'art. 20, co.8, D.Lgs. n.199/2021

L'area dell'impianto (comune di **Gravina in Puglia** Foglio 110 p.la: 37; Foglio 111 p.lle: 20, 166, 235, 236, 239, 269, 135, 134, 95, 96, 101, 102, 70, 94,100; Foglio 138 p.lle: 75, 1, 184, 186, 192, 188, 189, 32, 183, 271, 33, 270, 34, 36, 187, 190, 38, 39, 40, 202, 203, 205):

- **Non** è interessata da impianti della stessa fonte (lett. a);
Nota: nelle strette vicinanze sono presenti altri impianti fotovoltaici.
- **non** ricade in un sito oggetto di bonifica (lett.b);
- **non** interessa cave o miniere (lett.c);

- **non** è nella disponibilità di gestori di infrastrutture ferroviarie, autostradali (lett. c bis) società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, (lett.c bis 1);
- **non** ricade entro 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere (lett. c ter 1), **non risulta** interna ad impianti industriali e stabilimenti, racchiusa entro 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento (lett. c ter 2);
- **non** è adiacente alla rete autostradale entro una distanza di 300 metri (lett. c ter 3);
- **non ricade** nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela (500 metri per gli impianti fotovoltaici, lett. c quater) (vedi fig. 1);



Fig. 1 - Area dell'impianto con buffer di 500 m rispetto a beni sottoposti a tutela (PPTR)

3. Verifiche ai sensi del RR 24/2010

L'area dell'impianto proposto **ricade** tra quelle indicate come **non idonee** ai sensi del regolamento regionale n. 24 del 2010. A tal proposito, si veda la successiva fig. 2.

In particolare, l'impianto interferisce con "Coni Visuali".




Fig. 2 - Ubicazione dell'impianto rispetto alle aree non idonee ex RR 24/2010

Ulteriori informazioni utili alla istruttoria

L'impianto è adiacente ai seguenti vincoli:

- Boschi con buffer di 100 m
- Versanti



Dettaglio versanti

4. Verifiche ai sensi del D.M. del 10 settembre del 2010

In merito ai requisiti di corretto inserimento dell'impianto nel paesaggio e sul territorio, di cui al **punto 16 del D.M. 10-9-2010**, si evidenzia l'**assenza** dei seguenti requisiti che sono considerati, in generale, elementi per la valutazione positiva dei progetti:

- a) **non** è comprovata con l'adesione del progettista ai sistemi di gestione della qualità (ISO 9000) e ai sistemi di gestione ambientale (ISO 14000 e/o EMAS);
- b) **non** è prevista la valorizzazione dei potenziali energetici delle diverse risorse rinnovabili presenti nel territorio nonché della loro capacità di sostituzione delle fonti fossili;
- d) **non** previsto il riutilizzo di aree già degradate da attività antropiche;
- e) **assenza** di integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio;
- f) il progetto **non** riguarda la ricerca e la sperimentazione di soluzioni progettuali e componenti tecnologici innovativi;
- g) **assente** il coinvolgimento dei cittadini in un processo di comunicazione e informazione preliminare all'autorizzazione e realizzazione degli impianti o di formazione per personale e maestranze future;

è invece **presente** e documentato (DM 10-9-2010 punto 16 lettera c) il ricorso a criteri progettuali volti ad ottenere il minor consumo possibile del territorio.

Si evince dalla documentazione in progetto che:

I pannelli sono montati su profilati metallici infissi nel terreno; pertanto, la loro installazione non comporta la realizzazione di scavi. Tali supporti, quindi, sorreggono l'insieme dei pannelli assemblati,

mantenendoli ad una altezza minima da terra di 0,50 mt.

La viabilità interna verrà realizzata solo con materiali naturali (pietrisco di cava) che consentono l'infiltrazione e il drenaggio delle acque meteoriche nel sottosuolo; pertanto, non sarà ridotta la permeabilità del suolo. Per quanto detto l'impatto provocato dall'adeguamento della viabilità, necessario per consentire il transito degli automezzi, risulterà pressoché irrilevante.

Non si prevedono grosse movimentazioni di materiale e/o scavi, necessari esclusivamente per la realizzazione del passaggio dei cavidotti elettrici.

L'ancoraggio della struttura di supporto dei pannelli fotovoltaici al terreno sarà effettuato mediante

battitura di pali in acciaio zincato aventi forma cilindrica, senza quindi strutture continue di ancoraggio ipogee. Alla dismissione dell'impianto, lo sfilamento dei pali di supporto garantisce l'immediato ritorno alle condizioni ante opeam del terreno.

Il terreno di scavo per ricavare la trincea di alloggio dei cavidotti interni, verrà in larga parte riutilizzato per il riempimento dello scavo, e la parte restante verrà distribuita sulla traccia dello scavo e livellata per raccordarsi alla morfologia del terreno.

La recinzione perimetrale verrà realizzata senza cordolo continuo di fondazione, evitando quindi sbancamenti e scavi. I supporti della recinzione (pali) saranno infissi, con una profondità tale da garantire stabilità alla struttura. Per l'accesso al sito non è prevista l'apertura di nuove strade, essendo utilizzabili quelle esistenti bordo terreno.

Il DM 10-9-2010 punto 16.4. sottolinea che, nell'autorizzare progetti localizzati in zone agricole caratterizzate da produzioni agro-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, deve essere verificato che l'insediamento e l'esercizio dell'**impianto non comprometta** o interferisca negativamente con le finalità perseguite dalle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

Si evince dalla documentazione in progetto che situazione rilevata sui luoghi è la seguente:

*Le colture scelte che si susseguiranno nel piano colturale per i primi quattro anni sono: Rucola (*Eruca sativa*); Spinacio (*Spinacea oleracea*); Aglio; Fava.*

*L'intervento, come anticipato, prevede la realizzazione di fasce di impollinazione sono intese come uno spazio ad elevata biodiversità vegetale, in grado di attirare gli insetti impollinatori (api in primis) fornendo nettare e polline per il loro sostentamento e favorendo così anche l'impollinazione della vegetazione circostante (colture agrarie e vegetazione naturale). Allo scopo si realizzerà una fascia di vegetazione erbacea (loietto, trifoglio, papaveri, piante selvatiche da fiore) che assolve primariamente alla necessità di garantire alle api e agli altri insetti benefici l'habitat e il sostentamento necessario per il loro sviluppo e la loro riproduzione. Come dettagliatamente descritto nella Relazione Pedoagronomica alla quale si rimanda per maggiori dettagli, **le attività agricole previste** dalla semina alla raccolta meccanizzata **sono del tutto compatibili con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico**. Al fine di ottimizzare le operazioni di valorizzazione ambientale ed agricola dell'area a completamento di un indirizzo programmatico gestionale che mira alla conservazione e protezione dell'ambiente nonché all'implementazione delle caratterizzazioni legate alla biodiversità, si intende praticare all'interno dell'area dell'impianto anche l'attività di allevamento di api stanziali. Pertanto, poiché l'**apicoltura** contribuisce ad alleviare i danni provocati dalle calamità e dalle patologie, il progetto prevede il posizionamento di circa 100 arnie da cui si stima di ottenere una produzione di circa 40-50 Kg di miele ciascuna, per un totale di circa 4.000 kg annui e contestualmente di attivare un virtuoso processo di conservazione e promozione delle biodiversità.*

5. Verifiche ai sensi delle "Linee guida in materia di impianti agri-voltaici" pubblicate il 27 giugno 2022 dal MITE

Il progetto viene definito dalla società proponente "agri-fotovoltaico". Si riporta di seguito la valutazione del rispetto dei requisiti progettuali in uniformità con le citate linee guida.

- Soggetto beneficiario

La società ALERION SERVIZI TECNICI E SVILUPPO S.R.L, non si configura né come imprenditore agricolo, né come associazioni temporanee di imprese che includano almeno un imprenditore agricolo;

- Requisito A: l'impianto rientra nella definizione di "agrivoltaico"

A.1) Superficie minima coltivata: è prevista una superficie minima dedicata alla coltivazione

$$S_{agricola} > 0,7 \cdot S_{tot}$$

Dai contenuti del progetto si evincono le seguenti informazioni utili alla verifica del requisito.

Nel caso in esame la superficie destinata all'attività agricola (Sagricola) è di 510.789,31 m² su una superficie totale dell'area di impianto (Stot) di 554.146,75 m². Pertanto, si ha:

$$510.789,31 \text{ m}^2 > 387.902,73 \text{ m}^2$$

Parametro A.1): rispetto ai dati forniti in progetto il Requisito risulta verificato.

A.2) LAOR massimo: è previsto un rapporto massimo fra la superficie dei moduli e quella agricola

$$LAOR \leq 40\%$$

Dai contenuti del progetto si evincono le seguenti informazioni utili alla verifica del requisito.

Nel caso in esame la superficie totale di ingombro dell'impianto agrivoltaico (Spv) è di 190.620, 70 m². Pertanto, si ha:

$$34,39\% < 40\%$$

Parametro A.2): rispetto ai dati forniti in progetto il Requisito risulta verificato.

- Requisito B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica dell'impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli

B.1) Continuità dell'attività agricola e pastorale sul terreno oggetto dell'intervento.

Dai contenuti del progetto si evincono le seguenti informazioni utili alla verifica del requisito.

Si precisa che nell'area di impianto non è presente una coltivazione a livello aziendale e la sua superficie è attualmente caratterizzata dalla presenza di seminativi non irrigui. Per i dettagli sul rispetto di tale requisito si rimanda alla Relazione Pedoagronomica

Parametro B.1) rispetto ai dati forniti in progetto il Requisito non risulta verificabile.

B.2) La producibilità elettrica dell'impianto agrivoltaico, rispetto ad un impianto standard e il mantenimento in efficienza della stessa.

$$FV_{agri} \geq 0,6 \cdot FV_{standard}$$

Non sono presenti dati sufficienti alla verifica del requisito.

Parametro B.2): rispetto ai dati forniti in progetto il Requisito non risulta verificabile.

- Requisito C: l'impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra

Dai contenuti del progetto si evincono le seguenti informazioni utili alla verifica del requisito.

Nel caso in esame, l'attività agricola non prevede l'uso combinato del suolo (sistema agrivoltaico di tipo 2), ma una integrazione tra la produzione energetica ed agricola (sistema agrivoltaico di tipo1), data dalla presenza di colture sia tra le interfile che sotto i pannelli. Pertanto, anche se l'impianto agrivoltaico in oggetto non si configura come un impianto agrivoltaico avanzato, l'altezza dei moduli da terra risulta essere un parametro importante per garantire la continuità delle attività agricole. Trattandosi di strutture mobili, l'altezza media dei tracker dal suolo è pari a 3,33 m (superiore ai 2,10 m prescritti), altezza che consente l'utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione.

Parametro C: requisito risulta verificato.

- Requisito D: i sistemi di monitoraggio

D.1) Il risparmio idrico

Non sono presenti dati sufficienti alla verifica del requisito.

D.2) La continuità dell'attività agricola, ovvero: l'impatto sulle colture, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture o allevamenti e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate.

Dai contenuti del progetto si evincono le seguenti informazioni utili alla verifica del requisito.

Nel caso in esame, al fine di verificare il mantenimento produttivo e la resa delle coltivazioni proposte, sarà effettuato un monitoraggio dell'attività agricola mediante la redazione di una relazione tecnica asseverata da parte di un agronomo con cadenza annuale.

Parametro D: requisito non risulta verificabile con le informazioni fornite.

- Requisito E: i sistemi di monitoraggio

E.1) il recupero della fertilità del suolo;

E.2) il microclima;

E.3) la resilienza ai cambiamenti climatici.

Non sono presenti relazioni o sensori di monitoraggio relativi a queste attività.

Parametro E: requisito non risulta verificabile.

- Rispetto del Principio DNSH

Come stabilito nella circolare del 30 dicembre 2021, n. 32 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)", non sono riportate dichiarazioni o elaborati in merito al rispetto del requisito.

Principio non verificabile.

6. Conclusioni

L'impianto agrofotovoltaico in progetto è ubicato su di un terreno agricolo (**E1 – Zona Agricola**) ed è prevista attività agricole (oliveto, spinacio, rucola, aglio, fava) e all'apicoltura, il tutto in una logica di integrazione costante con la componente di produzione energetica da fonte rinnovabile di produzione di energia elettrica fotovoltaico e un impianto olivicolo super intensivo fonte.

Di seguito sono riportati i risultati della verifica effettuata:

- L'area **ricade** tra quelle classificate come **idonee** ai sensi dell'art. 20 comma 8 lettera c-quater del D.Lgs 199/2021.
- L'area **ricade** tra quelle classificate come **non idonee** ai sensi del Regolamento Regionale n. 24 del 2010;
- Il progetto utilizza soluzioni tecniche volte ad ottenere il minor consumo possibile del territorio, sfruttando al meglio le risorse energetiche disponibili, il che rappresenta un elemento di valutazione positiva ai sensi DM 10/09/2010 punto 16 lettera c;
- L'impianto non rispetta tutti i requisiti delle Linee Guida in materia di impianti agrivoltaici;
- L'area ricade in Area di produzione Vini DOC e IGT.